



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2009 *

Istituzione del comprensorio dei comuni rivieraschi del Lario
e disciplina dei rapporti con il consorzio dell'Adda

** Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La regione Lombardia disciplina l'uso delle acque superficiali e sotterranee e determina i canoni d'uso di acqua pubblica ai sensi del regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2. La necessità di costituire in consorzio obbligatorio i cinquanta comuni rivieraschi del Lario è giustificata, anzi imposta, da importanti motivi.

Il Lario, infatti, costituisce una risorsa idrica sulla quale si regge un'importante parte dell'economia lombarda. Infatti, tramite il suo emissario, il fiume Adda, soddisfa il fabbisogno degli utenti idroelettrici e precisamente:

- Società «La Zerbaglia» - Edison Spa;
- Enel Produzione Spa;
- Italgem Spa;
- Legler Spa;
- Adda Energi S.rl;
- Agri Spa;
- Shen Spa.

Il Lario soddisfa, inoltre, il fabbisogno degli utenti irrigui facenti parte di otto consorzi irrigui, e precisamente:

- Consorzio di bonifica Muzza-Bassa Lodigiana;
- Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi;
- Consorzio del canale Retorto;
- Consorzio Roggia Vailata;
- Comune di Rivolta D'Adda;
- Consorzio irrigazioni cremonesi;
- Consorzio di bonifica media pianura bergamasca;
- Consorzio acquedotto industriale SCARL.

Per il soddisfacimento di tali esigenze è stato creato il consorzio dell'Adda. Il consorzio dell'Adda, sulla base del regio decreto 21

novembre 1938, n. 2010, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como (diga di Olginate - Lecco) nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Il consorzio dell'Adda è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 532, in attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il consorzio dell'Adda è interamente finanziato dagli utenti, secondo un riparto approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. E a ciò provvede mediante la regolazione (regimazione) del lago tra i livelli di - 50 centimetri e +120 centimetri sullo zero dell'idrometro del fortilizio.

Tale regimazione, indispensabile per il corretto esercizio, avviene mediante doppio invaso e doppio svaso annuale: il che comporta rilevanti problemi per i comuni rivieraschi, tra i quali si segnalano, esondazioni periodiche, fenomeni di subsidenza, danni per il crollo di muri d'argine, per affioramento e deterioramento delle fognature nei periodi di magra, danni per allagamenti di proprietà edilizie e di manufatti stradali. Si verificano spesso danni indiretti per interruzione del traffico stradale, e conseguenti ostacoli allo svolgimento delle attività economiche.

Appare evidente che la regimazione del lago rappresenta, da un lato, l'aspetto necessario ed utile al consorzio dell'Adda per la tutela e la promozione degli interessi dei suoi utenti, dall'altro è, invece, fonte costante di danni diretti ed indiretti per i territori rivieraschi del Lario. Tali danni sono stati, sino ad oggi, o sopportati dai comuni

stessi o dai privati; solo ultimamente sono stati parzialmente indennizzati dallo Stato.

Tutto ciò non corrisponde a criteri di giustizia: neppure, se ben si riflette, sotto l'aspetto di accollare allo Stato oneri ed incombenze spettanti alla sfera dell'economia privata.

Soccorre, in proposito, al consorzio dell'Adda, l'articolo 6 del disciplinare degli obblighi e condizioni della concessione, protocollo numero 2309, con il quale si stabiliscono disposizioni sulla concessione fatta con salvezza dei diritti dei terzi; il consorzio dovrà rispondere di ogni danno che possa derivare ai terzi per effetto della concessione, anche durante l'esercizio.

A supporto del consorzio del Lario e dei laghi minori, si richiamano alcuni principi sanciti dalla Costituzione:

- l'articolo 2, stabilisce che la Repubblica richiede l'adempimento di doveri indelegabili di «solidarietà (...) economica e sociale». Cosicché, a fronte dei rilevanti benefici tratti dal consorzio dell'Adda a favore dei suoi utenti, giustizia vuole che i comuni lariani traggano un equo ristoro per i danni (occasionalmente o permanenti) che a loro derivano per effetto della regimazione del lago;

- l'articolo 9, secondo comma, della Costituzione tutela il paesaggio;

- l'articolo 41 della nostra carta costituzionale stabilisce che l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno e deve essere indirizzata e coordinata a fini sociali;

- l'articolo 44 della Costituzione prevede che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane (ed è da rilevare che alcuni comuni lariani comprendono anche vaste zone improduttive di montagna).

Soccorre, ovviamente, la convinzione della collettività (i «laghee» sono oltre 240.000) che la soluzione proposta sia equa e ragionevole.

Il consorzio del Lario, inoltre, attraverso l'imposizione di un sovracanone per l'uso dell'acqua a scopo idroelettrico o irriguo, deve poter beneficiare annualmente di fondi da utilizzare per il risarcimento dei danni causati da calamità naturali e per finanziare le innovazioni che si possono rendere utili o necessarie per l'efficace difesa delle rive lariane, e per il loro miglioramento sotto l'aspetto statico e della tutela paesaggisticoambientale.

Va, infine, tenuto presente che diversi comuni, specie dell'alto Lario, sono considerati ad economia depressa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, istituisce, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comprensorio dei comuni rivieraschi del Lario, comprendente i comuni di: Como, Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio, Brienno, Argegno, Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Tremezzo, Griante, Menaggio, San Siro, Crema, Pianello Lario, Musso, Dongo, Consiglio di Rumo, Gravedona, Domaso, Vercana, Gera Lario, Sorico, Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello Lario, Abbadia Lariana, Lecco, Malgrate, Valmadrera, Valbrona, Oliveto Lario, Bellagio, Lezzeno, Nesso, Pognana, Faggeto Lario, Torno, Blevio.

2. Ai fini della presente legge, per «comuni rivieraschi dei laghi minori brianzesi» si intendono i comuni di: Albavilla, Alserio, Annone di Brianza, Bosisio Parini, Calolziocorte, Canzo, Capiago Intimiano, Cesana Brianza, Civate, Dubino, Erba, Eupilio, Galbiate, Garlate, Longone al Segrino, Merone, Monguzzo, Montorfano, Novate Mezzola, Oggiono, Olginate, Pescate, Pusiano, Rogeno, Samolaco, Suello, Verceia e Vercurago.

3. Per le attività di cui alla presente legge il comprensorio di cui al comma 1, i comuni rivieraschi dei laghi minori brianzesi e le province di Como e di Lecco sono rappresentati dal consorzio del Lario e dei laghi minori.

4. Il consorzio dell'Adda, di cui alla parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, comunica annualmente al con-

sorzio del Lario e dei laghi minori le portate erogate alle utenze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, al fine di determinare i sovracanonici di cui al comma 5 del presente articolo.

5. Il consorzio del Lario e dei laghi minori riscuote dai concessionari delle utenze di cui alla parte I della tabella A allegata alla presente legge un sovracanone annuo di 10 euro per ogni kilovatt orario di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione di derivazione delle acque, ed un sovracanone annuo di 2,50 euro per ogni metro cubo di acqua utilizzata dai concessionari delle utenze di cui alla parte II della medesima tabella A.

6. L'obbligo di pagamento dei sovracanonici di cui al comma 5 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli interventi di manutenzione finanziati dai sovracanonici di cui al comma 5 sono stabiliti annualmente dal consorzio del Lario e dei laghi minori, secondo le esigenze delle singole zone e in relazione ai danni subiti dalle zone medesime a seguito delle attività di regimazione del lago, per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rive e dei manufatti ivi esistenti, per le opere e gli interventi utili o necessari al fine del migliore utilizzo delle rive stesse, per la tutela da eventuali danni, nonché per le opere di depurazione delle acque.

8. Il consorzio del Lario e dei laghi minori realizza gli interventi di cui al comma 7 utilizzando i proventi dei sovracanonici di cui al comma 5, sulla base di un programma di interventi predisposto annualmente dal consorzio medesimo, e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annua relativa agli interventi realizzati.

TABELLA A
(vedi articolo 1, comma 5)

PARTE I

La Zerbaglia Spa;
Edison Spa;
Enel Produzione Spa;
Italgen Spa;
Legler Spa;
Adda Energi Srl;
Agri Spa;
Shen Spa.

PARTE II

Consorzio di bonifica Muzza-Bassa Lodigiana Consorzio di bonifica Est
Ticino Villoresi;
Consorzio del canale Retorto;
Consorzio Roggia Vailata;
Comune di Rivolta;
Consorzio irrigazioni cremonesi;
Consorzio di bonifica media pianura bergamasca;
Consorzio acquedotto industriale SCARL.

